

## REGOLAMENTO (CE) N. 1265/96 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1996

che istituisce misure urgenti di conservazione dello stock di aringhe del Mare del Nord

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3760/92 prevede che in caso di gravi e impreviste turbative che potrebbero compromettere la conservazione delle risorse, la Commissione possa decidere le misure appropriate, di durata non superiore a sei mesi, che vengono comunicate agli Stati membri e al Parlamento e sono di immediata applicazione;

considerando che dalle informazioni scientifiche più recenti, in particolare dal rapporto del comitato consultivo per la gestione della pesca del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, emerge che lo stock di aringhe del Mare del Nord è sceso al di sotto dei livelli di sicurezza biologici, che l'attuale mortalità per pesca è oltre il doppio di quella considerata sostenibile e che il recente reclutamento non è sufficiente per ricostruire lo stock in misure adeguate agli attuali livelli di sfruttamento;

considerando che, in base ai pareri scientifici provenienti dalle fonti summenzionate, occorre adottare provvedimenti urgenti per ricostruire lo stock riproduttivo e ridurre la mortalità per pesca; che queste misure devono servire, nel 1996, a ridurre le catture di aringhe delle flotte che pescano per il consumo umano alla metà dell'attuale totale ammissibile di catture (TAC) e a dimezzare la mortalità per pesca delle aringhe pescate da altre flotte come catture accessorie;

considerando che, visti gli attuali livelli di cattura, esiste il rischio che i suddetti obiettivi non possano venir conseguiti se non con interventi di gestione estremamente tempestivi; che, qualora tali obiettivi non vengano raggiunti, la pesca dell'aringa non sarebbe possibile nel 1997; che è pertanto motivato il ricorso, da parte della Commissione, ai poteri conferitigli dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che tra la Comunità e la Norvegia si sono svolte consultazioni, secondo la procedura di cui agli articoli 2 e 7 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia<sup>(2)</sup>, in merito alle misure da adottare per l'aringa del Mare del Nord; che tali consultazioni hanno avuto esito positivo e che è pertanto possibile adottare le misure necessarie;

considerando che il regolamento (CE) n. 3074/95 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1088/96<sup>(4)</sup>, stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, i totali ammissibili di catture (TAC), la relativa ripartizione tra gli Stati membri e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detti TAC; che alcune di queste disposizioni devono essere modificate per quanto concerne gli stock di aringhe del Mare del Nord,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

In deroga agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3074/95:

— per gli stock di aringhe delle zone III a, IV a, b, IV c e VII d i TAC, i contingenti comunitari, la relativa ripartizione tra Stati membri e le condizioni cui è soggetta la pesca degli stessi sono stabiliti, per il 1996, nell'allegato I.

Questi limiti si applicano a tutte le catture di aringhe sbarcate separatamente;

— gli sbarchi di aringhe catturate nell'ambito di attività di pesca diverse dalla pesca per il consumo umano e che non sono state separate dalle catture principali sono soggetti, nel 1996, a limiti stabiliti nell'allegato II.

## Articolo 2

Gli Stati membri nei quali viene sbarcato pesce non destinato al consumo umano provvedono ad istituire sistemi adeguati di campionamento che consentano un controllo efficace sugli sbarchi di catture accessorie di aringhe.

È proibito sbarcare pesce non destinato al consumo umano in porti che non dispongono di questo sistema di campionamento.

## Articolo 3

Gli Stati membri adottano misure speciali di controllo e di gestione o qualsiasi altra iniziativa in materia di cattura, cernita e sbarco di aringhe del Mare del Nord necessaria per garantire il rispetto dei limiti sulle catture. Tali misure comprendono in particolare:

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 1.